

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 443 del 2.09.2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce importanti chiarimenti relativamente all'opzione per la rivalutazione/riallineamento ex art. 110 del D.L. 104/2020, con particolare riferimento all'esercizio della medesima.
- ✓ Nel caso in esame, la società istante – dopo aver rivalutato in passato ai (soli) fini civilistici l'immobile industriale dove svolge la propria attività d'impresa – ha proceduto al riallineamento del valore fiscale dello stesso al valore civile iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, versando la prima rata dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta nei termini previsti ma omettendo, per un mero errore materiale, di comunicare l'esercizio dell'opzione per il citato riallineamento attraverso la compilazione dell'apposito rigo del quadro RQ (RQ101) del modello dichiarativo Redditi SC 2021, relativo al periodo d'imposta 2020, e omettendo altresì di sanare tale omissione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nei successivi novanta giorni – cd. dichiarazione tardiva (come da ultimo previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 01.03.2022).
- ✓ L'Agenzia, dopo aver rammentato che l'opzione per la rivalutazione/riallineamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, a nulla rilevando il versamento di quest'ultima, aderendo alla tesi del contribuente, conferma la possibilità per quest'ultimo nel caso di specie di accedere all'istituto della cd. remissione *in bonis* (ex art. 2, D.L. 16/2012). Ciò a condizione che il contribuente abbia esclusivamente omesso la compilazione del modello dichiarativo – commettendo dunque un mero errore compilativo – ma al contempo abbia comunque adottato un comportamento in linea con il beneficio fiscale in parola e abbia versato (almeno) la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta.
- ✓ Operativamente, l'istante dovrà versare la sanzione prevista per la remissione *in bonis* (ex art. 11, co. 1, D. Lgs. 471/1997, pari a 250 euro, senza possibilità di compensazione) e dovrà altresì effettuare l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi con «*la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero l'adempimento stesso*». Tuttavia, dal momento che, nel caso in esame, il modello Redditi SC 2022, relativo al periodo d'imposta 2021, non contempla l'apposito rigo RQ101, l'Agenzia è del parere che, in via eccezionale, l'istante possa esercitare l'opzione per il riallineamento attraverso la presentazione – nei termini sopra indicati – di una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello Redditi SC 2021).

